



CITTA' DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

**REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE COMUNALI PER
L'INSTALLAZIONE DI ATTIVITÀ DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Approvato con Delibera di Giunta Comunale
n° 19 del 18/05/2017

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

I n d i c e

CAPITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 1
Art. 2 – Definizione delle attività dello spettacolo viaggiante	pag. 1
Art. 3 – Aree destinate allo spettacolo viaggiante	pag. 1

CAPITOLO II - Circhi

Art. 4 - Individuazione delle aree	pag. 2
Art. 5 – Domande di installazione	pag. 2
Art. 6 – Adempimenti dell'impresa circense	pag. 3
Art. 7 - Modalità di utilizzo delle aree	pag. 3

CAPITOLO III - Parchi Divertimento

Art. 8 – Aree per svolgimento dei parchi	pag. 4
Art. 9 – Modalità di gestione del Parco divertimenti stabile	pag. 4
Art. 10 – Modalità di esercizio del Parco divertimenti stabile	pag. 4

CAPITOLO IV – Aree

Art. 11 – Individuazione delle aree	pag. 5
Art. 12 – Installazione di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante	pag. 5

CAPITOLO V - Norme comuni per l'utilizzo delle aree

Art. 13 – Rilascio delle concessioni	pag. 5
Art. 14 – Domande di installazione	pag. 6
Art. 15 – Disposizioni comuni a tutti i concessionari	pag. 7
Art. 16 – Obblighi dei concessionari	pag. 8
Art. 17 – Attività complementari	Pag. 8
Art. 18 – Sgombero dell'area	pag. 9

CAPITOLO VI – Divieti e sanzioni

Art. 19 – Disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli nelle aree	pag. 9
Art. 20 – Violazione del presente regolamento	pag. 10
Art. 21 – Norme transitorie e finali	pag. 10

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art.1 - Oggetto del Regolamento

- Il presente Regolamento disciplina la concessione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione dei circhi equestri e per le attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Parchi di divertimento, in esecuzione della Legge 18-03-68 n. 337.

Art.2 - Definizione delle attività dello spettacolo viaggiante

- Sono considerate attività dello spettacolo Viaggiante (art. 2 Legge 337/68) le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili - all'aperto o al chiuso - ovvero i Parchi di divertimento, anche se in maniera stabile.
- Le attività, i trattenimenti e le attrazioni di cui sopra, devono essere ricomprese negli appositi elenchi del Ministero per Beni e le Attività culturali, di cui all'art. 4 della Legge sopra specificata.
- Sono considerate, attività complementari le attività di somministrazione di alimenti e bevande, i banchi di zucchero filato, i banchi di pop corn e simili.

Art.3 - Aree destinate allo spettacolo viaggiante

- Le aree destinate ad attività dello spettacolo viaggiante sono individuate periodicamente (con cadenza annuale o anche inferiore) da parte della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 9 della Legge 337/68.
- L'inclusione nell'elenco anzidetto redatto dalla Giunta Comunale, non costituisce impedimento a che le aree medesime, in caso di mancata richiesta d'utilizzo, possano essere concesse per altri scopi.
- In prima applicazione, con il presente regolamento viene individuata solo l'area da destinare a Parco divertimenti in maniera stabile, come disciplinata al Cap. III del presente regolamento.
- Per esigenze eccezionali possono essere destinate all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante o di circhi anche aree non comprese nel predetto elenco delle aree, previa assunzione di apposito provvedimento della Giunta Comunale.
- Per l'utilizzo delle aree destinate ad attività dello spettacolo viaggiante è necessario l'ottenimento di apposita concessione, disposta direttamente ai singoli esercenti che ne abbiano fatto richiesta scritta e redatta in carta legale al Comune, purché muniti delle autorizzazioni di legge. Il rilascio delle concessioni in parola è subordinato al rispetto delle modalità fissate nel presente regolamento.
- La sub concessione delle aree, sotto qualsiasi forma, è rigorosamente vietata.
- Le aree in parola s'intendono accordate, fatti salvi i diritti di terzi interessati.

CAPITOLO II

Circhi

Art.4 - Individuazione delle aree

- Per i circhi, le aree individuate dalla Giunta Comunale, potranno essere utilizzate per un periodo massimo di giorni 15 di effettiva attività (per ogni soggetto richiedente), escluso il montaggio e lo smontaggio.
- Per tutti i circhi, riconosciuti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la concessione di idonee aree è subordinata a condizioni adeguate del suolo, delle attrezzature e dei servizi, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali in materia d'igiene, sanità e polizia e di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.
- In caso di concorrenza fra domande d'impresе circensi, la priorità sarà riconosciuta all'impresa circense che manca da più tempo sulla piazza di Montesilvano, in caso di parità sarà riconosciuta all'istanza pervenuta per prima.

Art.5 - Domande di installazione

- Le domande per l'installazione dei Circhi, di cui sopra, dovranno essere redatte in carta legale ed inoltrate al Comune dal titolare dell'impresa almeno 3 mesi prima del periodo previsto per la manifestazione.
- Nell'istanza i richiedenti dovranno dichiarare:
 - a) Nel caso di ditte individuali: generalità complete dell' esercente, residenza, codice fiscale, recapito per eventuale invio di corrispondenza, n° telefonico, n' di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica e P.E.C.;
 - b) In caso di società: generalità complete del legale rappresentante, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A., eventuali diversi recapiti per invio corrispondenza, n° telefonico, n. fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica e P.E.C.;
 - c) Esatta categoria d'appartenenza, diametro e superficie massima d'ingombro dello chapiteaux (tendone usato per lo spettacolo), superficie del suolo occupato dai carriaggi utili allo spettacolo, superficie delle scuderie e carri per il ricovero degli animali;
 - d) Il possesso e i dati della licenza rilasciati dal Comune di residenza per l'esercizio dell'attività;
 - e) Autocertificazione attestante l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, industria e artigianato, indicante il numero e la data d'iscrizione;
 - f) All'istanza dovrà essere allegato:
 - Fotocopia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente o autocertificazione del possesso della stessa contenente i dati dell'Autorizzazione, Comune di rilascio, numero e data del provvedimento;
 - Copia del certificato di collaudo delle attrezzature, la cui validità copra il periodo previsto per l'installazione;
 - Certificazione di buona salute degli animali eventualmente presenti;
 - Copia della polizza assicurativa R. C. che comprenda il risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico, derivanti dall'installazione o funzionamento del Circo;

- Nulla osta rilasciato dall'Autorità sanitaria del Comune di provenienza, cioè del Comune in cui si è tenuto l'ultimo ciclo di spettacoli;
 - Autorizzazione della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo competente, ad installare le attrezzature ed a svolgere lo spettacolo;
 - Planimetria del suolo da occupare con disposizione delle installazioni e relative superfici;
 - Fotocopia di documento d'identità in corso di validità, nel caso il richiedente intenda avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al D.P.R. 445/2000;
- Nel caso in cui le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata, non corrisponda a verità, il richiedente sarà soggetto alle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci.

Art.6 - Adempimenti dell'impresa circense

- Il richiedente dovrà munirsi di:
 - Licenza temporanea per lo svolgimento d'attività di spettacolo viaggiante (da richiedere all'Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune di Montesilvano);
 - Autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea rumorosa, (da richiedere al Settore competente del Comune di Montesilvano);
- Nel caso di detenzione di animali vivi, dovrà essere inoltrata domanda al Settore Veterinario della AUSL di Pescara (almeno 30 giorni prima dell'occupazione);
- La concessione per l'occupazione dell'area è subordinata al rispetto da parte delle imprese circensi delle norme di cui ai vigenti regolamenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, d'Igiene, Sanità e Polizia Urbana nonché delle specifiche norme che disciplinano la detenzione di animali vivi.

Art.7 - Modalità di utilizzo delle aree

- L'occupazione del suolo pubblico si riferisce unicamente allo chapiteaux (ovvero il tendone utilizzato per lo spettacolo), ai carriaggi utili allo spettacolo, alle scuderie ed ai carri per il ricovero degli animali.
- Allo scadere del termine indicato nella concessione stessa, il titolare dell'impresa circense dispone di 24 ore per lo sgombero completo dell'area che dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulizia, i cui oneri saranno a carico del concessionario.
- In caso di mancato rispetto dei vigenti Regolamenti comunali in materia d'igiene e di Polizia Urbana saranno applicate le sanzioni previste dai regolamenti stessi, fatta salva la facoltà di non accordare, per l'avvenire, la concessione dell'area.

CAPITOLO III

Parchi Divertimento

Art.8 - Aree per svolgimento dei Parchi

- In prima applicazione, con il presente regolamento viene individuata solo l'area da destinare a Parco divertimenti in maniera stabile.
- A tale fine l'area individuata è quella sita in viale Aldo Rossi e contraddista in Catasto terreni al Fg. 1 p.lla 509/porzione.

Art.9 - Modalità di gestione del Parco divertimenti stabile

- Tale area destinata al Parco Divertimenti stabile, potrà essere affidata in gestione mediante concessione in favore di soggetto individuato all'esito di apposito procedimento di evidenza pubblica, attraverso cui fissare le condizioni e modalità di utilizzo, gli obblighi ed oneri a carico del concessionario, ivi incluso la realizzazione di interventi di urbanizzazione; alla determinazione degli elementi essenziali del rapporto di concessione provvede la Giunta Comunale.

Art.10 - Modalità di esercizio del Parco divertimenti stabile

- Fermo restando la possibilità per l'amministrazione comunale di fissare in altri atti le specifiche modalità di esercizio del Parco Divertimenti, in via generale vengono stabiliti gli orari di apertura e chiusura nella maniera seguente:

Periodo	Apertura	Chiusura	
- 1° ottobre– 30 aprile	- 14,00	- 21,00	giorni feriali
- 1° ottobre– 30 aprile	- 14,00	- 24,00	giorni festivi/prefestivi
- 1° maggio – 30 sett.	- 10,00	- 24,00	giorni feriali
- 1° maggio – 30 sett.	- 10,00	- 01,30	giorni festivi/prefestivi

- Gli orari potranno essere modificati o adeguati dal Comune per ragioni di pubblico interesse.
- L'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico è consentito dalle ore 10,00 alle ore 24,00, nel rispetto delle norme stabilite dal Comune di Montesilvano.

CAPITOLO IV

Aree

Art.11 - Individuazione delle aree

- Come già indicato all'art. 3 del presente regolamento, le aree da destinare all'installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante sono individuate periodicamente (con cadenza annuale o anche inferiore) da parte della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 9 della Legge 337/68.

Art.12 - Installazione di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante

- Le attrazioni dello spettacolo viaggiante ed i piccoli raggruppamenti d'attrazioni, con esclusione dei parchi di divertimento, possono essere installati nelle aree individuate di cui all'art.11.
- La concessione è subordinata a condizioni adeguate del suolo, delle attrezzature e dei servizi, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali.

CAPITOLO V

Norme comuni per l'utilizzo delle aree

Art.13 - Rilascio delle concessioni

- Per l'utilizzo delle aree destinate ad attività dello spettacolo viaggiante, escluso il parco divertimento stabile e quanto specificatamente previsto per i circhi, è necessario l'ottenimento di apposita concessione, disposta direttamente ai singoli esercenti che ne abbiano fatto richiesta scritta e redatta in carta legale al Comune, purché muniti delle autorizzazioni di legge. Il rilascio delle concessioni in parola è subordinato al rispetto delle seguenti modalità:

A. Concessioni temporanee –tipo 1:

- per concessioni temporanee di tipo 1, si intendono quelle di durata non superiore a 30 gg consecutivi; tali concessioni verranno rilasciate in favore dei singoli esercenti che ne facciano richiesta, senza esperimento di procedimenti di gara; qualora dovessero pervenire più domande per la stessa area e per il medesimo periodo, la priorità verrà riconosciuta all'istanza pervenuta per prima al Comune.

B. Concessioni temporanee - tipo 2:

- per concessioni temporanee di tipo 2, si intendono quelle di durata superiore a 30 gg consecutivi fino a 120 gg. consecutivi; tali concessioni verranno rilasciate in favore dei singoli esercenti che ne facciano richiesta, senza esperimento di procedimenti di gara; qualora dovessero pervenire più domande per la stessa area e per il medesimo periodo, la priorità verrà riconosciuta all'istanza dell'esercente con più presenze maturate sulla medesima area; in caso di parità la priorità viene riconosciuta all'istanza pervenuta prima al Comune.

C. Concessioni temporanee - tipo 3:

- per concessioni temporanee di tipo 3, si intendono quelle di durata superiore a 120 gg consecutivi fino a 365 gg. consecutivi (un anno); tali concessioni verranno rilasciate all'esito di un apposito procedimento di rilevanza pubblica. Tra i parametri di valutazione per l'individuazione del concessionario, potrà essere previsto il pagamento di un canone di concessione, il cui valore minimo sarà stabilito con provvedimento della Giunta Comunale.

D. Concessioni temporanee - tipo 4:

- per concessioni temporanee di tipo 4, si intendono quelle di durata superiore a 1 anno fino a 6 anni consecutivi (sei anni); tali concessioni verranno rilasciate all'esito di un apposito procedimento di rilevanza pubblica. Tra i parametri di valutazione per l'individuazione del concessionario, potrà essere previsto una attività di investimento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il pagamento di un canone di concessione, il cui valore minimo sarà stabilito con provvedimento della Giunta Comunale.

- La concessione, per l'utilizzo dell'area, è subordinata al rispetto di tutte le norme di cui ai vigenti Regolamenti comunali.
- Le aree s'intendono concesse, fatti salvi i diritti di terzi interessati e previo pagamento del canone d'occupazione suolo pubblico e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.
- Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione, è tenuto a gestirla direttamente, salvo motivati impedimenti, ad installare l'impianto per il quale ha chiesto ed ottenuto la concessione.
- Il titolare della concessione è tenuto all'allestimento di isola ecologica adeguatamente dimensionata ed attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti, in area facilmente accessibile.
- Ogni sub concessione è vietata e comporta la revoca immediata della concessione stessa ed il tempestivo allontanamento dell'attrazione.

Art.14 - Domande di installazione

- Le domande per l'installazione degli spettacoli viaggianti, con esclusione dei circhi e del parco divertimento stabile, dovranno essere redatte in carta legale ed inoltrate al Comune dal titolare dell'impresa almeno 1 mese prima del periodo previsto per la manifestazione.
- Nell'istanza i richiedenti dovranno dichiarare:
 - a. Nel caso di ditte individuali: generalità complete dell'esercente, residenza, codice fiscale, recapito per eventuale invio di corrispondenza, n° telefonico, n° di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica e P.E.C.;
 - b. In caso di società: generalità complete del legale rappresentante, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A., eventuali diversi recapiti per invio corrispondenza, n° telefonico, n. fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica e P.E.C.;
 - c. Superficie massima d'ingombro;

- d. Il possesso e i dati della licenza rilasciati dal Comune di residenza per l'esercizio dell'attività;
- e. Autocertificazione attestante l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, industria e artigianato, indicante il numero e la data d'iscrizione;
- f. All'istanza dovrà essere allegato:
- Fotocopia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente o autocertificazione del possesso della stessa contenente i dati dell'Autorizzazione, Comune di rilascio, numero e data del provvedimento;
 - Copia del certificato di collaudo delle attrezzature, la cui validità copra il periodo previsto per l'installazione;
 - Copia della polizza assicurativa R. C. che comprenda il risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico, derivanti dall'installazione o funzionamento delle attrezzature;
 - Planimetria del suolo da occupare con disposizione delle installazioni e relative superfici;
 - Fotocopia di documento d'identità in corso di validità, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al D.P.R. 445/2000;
 - Comunicazione del nominativo responsabile per le verifiche dello stato dei luoghi.
- Nel caso in cui le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata, non corrisponda a verità, il richiedente sarà soggetto alle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci.

**Art.15 - Disposizioni comuni a tutti i concessionari
(parchi divertimento, circhi, altri spettacoli viaggianti)**

Conduzione dell'attrazione:

- a) Il concessionario dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente;
- b) può essere coadiuvato dai componenti il nucleo familiare ed assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo della concessione, derivanti dall'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune di Montesilvano. Il titolare dell'attrazione qualora sia proprietario di due attrazioni installati può essere sostituito nella conduzione da rappresentante o preposto con regolare delega in possesso dei requisiti professionali; il titolare dell'attrazione deve essere reperibile entro 1 ora dall'accertamento da parte del personale del Settore Polizia Locale. In caso di forzata assenza od impedimento nella conduzione della stessa, il titolare dell'attrazione può essere sostituito nella conduzione da un rappresentante o preposto con regolare delega in possesso dei requisiti professionali per 48 ore continuative e non reiterabili; tale rappresentante dovrà essere inserito nella licenza per l'esercizio;
- c) per le società regolarmente e legalmente costituite intestatarie della Licenza Comunale, l'attrazione dovrà essere gestita da parte del legale rappresentante o da un socio preposto designato dall'organo amministrativo della società stessa in possesso dei requisiti tecnico-professionali o da un rappresentante designato ai sensi dell'art. 9 del TULPS ed inserito nella licenza per l'esercizio;

d) per il dipendente sono valide le stesse condizioni sopraelencate per il socio.

Responsabilità civile:

- a. È a carico dei concessionari l'onere di munirsi di idonea polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso terzi, nonché a copertura del rischio di incendio e per il risarcimento di eventuali danni al patrimonio pubblico derivanti dall'installazione e dal funzionamento dell'attrazione.

Inquinamento acustico: attività rumorose temporanee:

- a. Chiunque per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento effettua lavorazioni rumorose temporanee, con riferimento anche alle attività stesse, è soggetto alla specifica disciplina di settore, quindi all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e, in caso di violazioni, alle sanzioni previste dalla normativa specifica.

Detenzione di animali vivi:

- a. Gli animali non possono essere utilizzati come attrazione e/o premio nell'ambito degli spettacoli viaggianti.
- b. L'installazione di esposizioni e serragli, l'attendamento di circhi sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitario-veterinaria, ai sensi della vigente normativa. Le strutture circensi e le mostre faunistiche sono inoltre soggette al rispetto dei criteri individuati dal Ministero per la conservazione della natura - Commissione scientifica CITES - ai sensi dell'art. 4 della Legge 150/92 e successive integrazioni, oltre che ad ogni normativa emessa per tutela e salvaguardia delle specie in via di estinzione.

Art.16 - Obblighi dei concessionari

I concessionari sono tenuti a:

- Pagare il canone d'occupazione suolo pubblico prima dell'inizio dell'attività;
- Pagare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Ottemperare alle disposizioni per la sistemazione e l'esercizio delle attrazioni;
- Non installare un'attrazione diversa da quella concessa;
- Iniziare e terminare le installazioni nelle date previste;
- Non sospendere l'attività dell'attrazione durante lo svolgimento della manifestazione senza giusta causa;
- Ottemperare alle disposizioni circa il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
- Ottemperare alle norme riguardanti i rumori e suoni molesti;
- Esporre in modo visibile per il pubblico, all'esterno dell'attrazione, l'autorizzazione temporanea di esercizio contenente i dati identificativi dell'attrazione e del titolare nonché la certificazione di collaudo della propria attrazione;
- Risarcire l'Amministrazione da eventuali danni al patrimonio pubblico derivanti dall'installazione o dal funzionamento dell'attrazione.

Art.17 - Attività Complementari

- Nell'ambito dei parchi di divertimento può essere riservata un'area, in rapporto all'ampiezza della superficie del parco, per installare attività complementari indicate nel comma 3 del precedente articolo 2
- Sono considerate attività complementari al Parco i "Banchi gastronomici", i "Banchi dolci e/o semi" ed i "Banchi crepes".
- I titolari, ai fini dell'assegnazione del posto, devono sottostare alle norme di cui al presente Regolamento. Non possono essere apportate modifiche al banco né possono essere variate le misure dello stesso senza la preventiva autorizzazione.
- I titolari devono presentare domanda in carta legale per la partecipazione al Parco allegando fotocopia dell'autorizzazione amministrativa al commercio su aree pubbliche rilasciata dal Comune di residenza.
- L'attività di vendita deve essere conforme alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti che disciplinano il commercio su aree pubbliche, con le limitazioni alla vendita riportate nella concessione di suolo pubblico.
- L'attività di vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione, se il titolare è iscritto al REC ai sensi dell'art. 1 legge 426/71.

Art.18 - Sgombero dell'Area

- Allo scadere del termine della validità della concessione, il titolare dovrà lasciare l'area in perfetto ordine e pulizia.
- Gli inadempienti saranno assoggettati oltre che alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche a quelle di cui ai vigenti regolamenti comunali di "Igiene e sanità", di "Polizia Urbana", di "Gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani" e del "Regolamento per la disciplina dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del canone".

CAPITOLO VI

Divieti e Sanzioni

Art.19 - Disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli nelle aree

- Nelle aree destinate agli spettacoli viaggianti disciplinati dal presente regolamento, durante gli orari di apertura, è vietata la circolazione (compresa la sosta) dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e di ogni altro veicolo che non sia spinto o trainato dall'uomo e/o azionato dalla forza muscolare dello stesso conducente.

- E' fatta eccezione al predetto divieto nei seguenti casi:
 - Sosta autorizzata dei veicoli adibiti al funzionamento, al servizio o alla sicurezza dell'attività e/o dell'attrazione;
 - Circolazione soggetta a speciali cautele, dei veicoli impiegati nelle attività di soccorso, emergenza e polizia.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267.

Art.20 - Violazione del presente regolamento

- Ai sensi e per gli effetti della Legge 24/11/1981 n. 689, per la violazione delle norme di cui al presente Regolamento, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, saranno applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a. Per la prima violazione delle norme di regolamento il concessionario può essere sospeso dall'attività per un periodo compreso tra giorni 1 e giorni 20;
 - b. Nel caso di recidiva e per violazioni di particolare gravità, il concessionario può essere dichiarato decaduto dalla concessione;
 - c. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, allo stesso è inibita la possibilità di richiedere ed ottenere nuove concessioni sul territorio per la durata di anni uno;
- Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18/03/1968 ed al T.U. delle Leggi di P. S. e relativo regolamento, nonché alle Leggi che disciplinano gli spettacoli viaggianti.

Art.21 - Norme transitorie e finali

- Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano le disposizioni di cui alla legge del 18.3.1968, n.337 ed alle Circolari Ministeriali di attuazione, nonché al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e al relativo regolamento di esecuzione, e allo Statuto del Comune.
- Ogni trasformazione di natura edilizia/urbanistica, in aree eventualmente sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica e/o idrogeologica, dovrà acquisire preliminarmente il relativo titolo presso gli uffici competenti.